

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso n. 26 del 28.12.2007

UNIONE DEI COMUNI DI BLEGGIO INFERIORE E LOMASO

Regolamento riportante le norme per la detenzione e circolazione di animali.

Titolo I – Norme generali

Art. 1 Norme per i cittadini detentori di animali

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

Art. 2 Anagrafe canina

Tutti i cani, come prevede la normativa vigente, devono essere dotati di microchip per poter essere sottoposti ad identificazione.

Titolo II Detenzione

Art. 3 Detenzione cani

I cani incustoditi possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare purché regolarmente recintate e non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, *deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena, di lunghezza di almeno 5 metri se catena fissa, o almeno di tre metri se fissata a cavo scorrevole, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.*

Art.4 Detenzione di animali dannosi o molesti

È proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Art. 5 Detenzione cani in proprietà confinanti con la pubblica via.

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere o molestare chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Art. 6 Detenzione animali su autoveicoli

C:\Documents and Settings\Adriano.PC-COPYSRL\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK24DD\regolamento detenzione cani (3).doc

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di fuoriuscire con la testa dalla sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi. Deve inoltre assicurare l'aerazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Art. 7 Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari.

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani o altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto. È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere le eventuali deiezioni animali.

Art. 8 Vaccinazioni obbligatorie e rispetto obblighi normativi

Il cane (o altri animali) qualora per legge ne fosse obbligato, dovrà essere regolarmente vaccinato nei modi e termini previsti. La norma si intende valida anche per gli animali al seguito dei turisti, i quali su richiesta dovranno esibire la relativa documentazione ed in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla competente azienda sanitaria provinciale – servizio veterinario. Da parte dei proprietari o possessori dei cani (o altri animali) dovranno peraltro essere osservate tutte le norme relative alla detenzione di animali previste dalla normativa in vigore.

Titolo III Conduzione

Art. 9 Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico e nei parchi e giardini

Nelle piazze, nei giardini e parchi pubblici, nelle vie e luoghi aperti al pubblico transito, comprese le strade di campagna e di montagna, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace, di cui all'ordinanza del Ministro della sanità dd. 27.8.2004 e s.m. dal titolo "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani", devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento, potranno essere catturati e trasportati al canile comunale più vicino a spese del proprietario se identificato.

Art. 10 Museruola

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Art. 11 Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14 nei luoghi pubblici i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al comma II dell'articolo 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Art 12 Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale. Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

Art. 13 Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola sotto la diretta sorveglianza del conduttore:

- a) i cani da caccia se e quando utilizzati nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore se e quando utilizzati nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame durante l'alpeggio;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile se e quando utilizzati per servizio.

Art. 14 Conduzione cani adibiti ai non vedenti o ai portatori di handicap

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o ai portatori di handicap.

Art. 15 Spazi pubblici interdetti alla circolazione degli animali

L'Amministrazione si riserva di individuare con appositi provvedimenti particolari aree dove l'ingresso degli animali sia interdetto. Tali aree saranno opportunamente segnalate.

Titolo IV Imbrattamento

Art. 16 Imbrattamento suolo pubblico o aperto al pubblico da parte di cani ed altri animali

I detentori o conduttori di cani onde evitare che gli stessi imbrattino il suolo pubblico o aperto al pubblico dovranno essere muniti di attrezzatura idonea a ripulire. Tale attrezzatura dovrà essere eventualmente esibita al personale preposto al controllo. La mancata presenza dell'attrezzatura citata comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Qualora l'animale imbrattasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni

mediante idonea attrezzatura a perdere. La stessa potrà esser conferita esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Nel caso che ad imbrattare siano altri animali (cavalli, bovini, ecc.) i conduttori degli stessi hanno l'obbligo di ripulire immediatamente il suolo pubblico o aperto al pubblico. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

Art. 17 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali con obbligo di pulire e conferire esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani nel caso ciò si verificasse.

Titolo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Art. 19 Sanzioni

Le sanzioni previste sono applicabili al conduttore dell'animale o al responsabile giuridico se il conduttore è minorenni. Qualora l'animale sia vagante, ovvero l'accertamento sia concluso in tempi successivi, la responsabilità è del proprietario dell'animale o della persona che nel momento dell'infrazione ne abbia avuta la custodia.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. come da L. 16.1.2003 n. 3, per le violazioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e s.m. è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio del minimo della stessa sanzione.